

Delibera di Giunta - N.ro 2001/1620 - protocollato il 31/7/2001

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Prot. n. (SSR/01/14286)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, compete alle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- che ai sensi del medesimo art. 19, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle Regioni compete anche l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di aree inquinate ;
- che ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, i piani regionali di gestione dei rifiuti devono promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti e devono prevedere:
 - a. le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - b. la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella provincia tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 - c. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione delle movimentazione di rifiuti;
 - d. la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
 - e. i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
 - f. le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - g. le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
 - h. le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
 - i. i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
- che ai sensi del medesimo art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono parte integrante dei piani regionali di gestione dei rifiuti i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
 - a. l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA,
 - b. l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

- c. le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
 - d. la stima degli oneri finanziari;
 - e. le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- che in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 nonché del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 la Regione con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale;

Dato atto che per quanto attiene al settore dei rifiuti, l'art. 126 della L.R. n. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni individua i seguenti strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR) così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR),
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6,
- i Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti (PPGR);

Dato atto inoltre che l'art. 128 della L.R. n. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce:

- che le Province pianifichino il sistema di smaltimento dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR),
- che il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
- che il PPGR in particolare:
 - a. prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h) bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22/97;
 - b. localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
 - c. effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/97;
 - d. contiene quale parte integrante il piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22/97;

Considerato che l'art. 130 della L.R. n. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale emani direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti e che tali direttive riguardino in particolare:

- a. criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
 - b. criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
 - c. criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate;
- che tali direttive rappresentano lo strumento fondamentale per poter avviare in tutto il territorio regionale una nuova fase della pianificazione di settore improntata ai principi e alle finalità della nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore rifiuti;
 - che per rispondere a tali esigenze è stata predisposta in prima istanza una bozza di "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti" riportante indicazioni e proposte riguardanti le funzioni di competenza provinciale previste dal sopracitato art. 128 L.R. n. 3/99;

- che le sopra citate linee di indirizzo sono state illustrate in modo approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi presso la sede dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- che a seguito di tali incontri sono state raccolte osservazioni puntuali delle Province, trasmesse tramite lettere ufficiali e conservate agli atti presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- che, in considerazione della peculiarità della materia e della necessità di approfondimento del quadro normativo, si ritiene opportuno rimandare a successivo atto deliberativo l'emanazione di specifiche direttive per la gestione degli interventi di bonifica e la redazione dei piani delle bonifiche dei siti inquinati;

Visti:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 12 luglio 1994, n. 27;
- la Legge 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione Ambientale, Ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonché della deliberazione n. 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonché della deliberazione n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

- a. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di demandare a successivo atto l'approvazione di una specifica direttiva per la gestione degli interventi di bonifica e la redazione dei piani delle bonifiche dei siti inquinati;
- c. di rinviare a successivi propri atti deliberativi l'integrazione di detti indirizzi con particolare riferimento all'evoluzione della normativa comunitaria statale e regionale di settore;
- d. di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.